

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXXVI.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 AGOSTO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
	<b>PAG.</b>		
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	509	Modifiche e innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914) . . . . .	513
<b>Congedi:</b>		PRESIDENTE . . . . .	513, 514
PRESIDENTE . . . . .	509	BELOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	514
<b>Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):</b>		FORESI . . . . .	514
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1060) . . . . .	510	VICENTINI . . . . .	514
PRESIDENTE . . . . .	510	LONGONI . . . . .	514
CAIATI, <i>Relatore</i> . . . . .	510	<b>Votazione segreta:</b>	
ASSENNATO . . . . .	511	PRESIDENTE . . . . .	514
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1089) . . . . .	511		
PRESIDENTE . . . . .	511, 512	<b>La seduta comincia alle 9.</b>	
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	511	TURNATURI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
ASSENNATO . . . . .	511	( <i>È approvato</i> ).	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	512	<b>Congedi.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Stefano Genova e Guglielminetti.	
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>	
		PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Avanzini e Malagodi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Rubinacci e Marzotto.	

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1954

**Discussione del disegno di legge: Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1060).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! l'articolo 38 dello Statuto siciliano, dispone testualmente:

« Lo Stato verserà annualmente alla Regione a titolo di solidarietà nazionale una somma da impiegarsi in base a un piano economico nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione, in confronto alla media nazionale.

Si procederà a una revisione quinquennale della detta assegnazione, con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente comma ».

Il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, ha già avuto l'approvazione della Commissione finanze e tesoro del Senato. Esso prevede un contributo di solidarietà pari a 45 miliardi di lire. Questa somma viene diminuita però di una somma pari a 22 miliardi e mezzo, per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione siciliana per servizi.

Infatti l'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, suona così: « Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addetti, lo Stato continuerà a provvedere per conto della Regione al pagamento delle spese ».

Va rilevato, per quanto attiene alla somma versata a titolo di solidarietà, che essa è la risultante di considerazioni che si riferiscono alle forze del lavoro attualmente impiegate. Risulta, infatti, dai dati statistici che, su

una popolazione di 4.490.000 abitanti, solo 1.331.000 sono le persone occupate, di cui 1.212.000 uomini e 119.000 donne. Sicché la percentuale della popolazione occupata nella Sicilia è molto più bassa della media nazionale.

Per questo, lo Stato, a norma anche dell'articolo 38 dello Statuto siciliano, interviene con un contributo di solidarietà, da cui vengono detratte le spese che sostiene per i servizi che gestisce per conto della Regione.

All'onere di questi 22 miliardi e mezzo di lire si provvede per 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4.750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55, capitolo che riguarda i contributi per l'ordinamento regionale.

Propongo, pertanto, alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

#### ART. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 22.500.000.000.

(È approvato).

#### ART. 3.

All'onere di lire 22.500.000.000 derivante dalla presente legge al netto dei versamenti

da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'articolo 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4.750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ASSENATO. A nome del gruppo parlamentare cui appartengo presento la formale richiesta perché il disegno di legge sia rimesso per la discussione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Mi perviene la regolare richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione, firmata dall'onorevole Assennato e da altri 60 deputati. In base all'articolo 40 del Regolamento, non posso fare altro che prendere atto della richiesta, che trasmetterò al Presidente della Camera. L'esame del disegno di legge è pertanto sospeso.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1089).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, prevede un contributo in capitale per 4 miliardi di lire. Possono essere anche utilizzati i residui degli stanziamenti sui bilanci precedenti per il regolamento dei bilanci comunali.

Io credo di non dovermi diffondere molto nell'illustrazione di questo provvedimento. È da notare soltanto che, mentre nel 1948 i bilanci comunali erano coperti per il 91,69 per cento con le entrate effettive, nel 1953 questa

percentuale è scesa a 79,71. Per le province la percentuale era nel 1948 di 95,87 per cento, mentre è scesa a 85,02 per il 1953. Questo si è verificato soprattutto per lo sviluppo della parte spese, in linea principale per lavori pubblici.

Quindi c'è un progressivo indebitamento dei comuni. Il compenso è dato dal movimento di capitali. Nel 1953 il disavanzo dei comuni era rappresentato da 660 milioni, compreso l'apporto del movimento dei capitali, e quello delle province da 2.580 milioni. Questo provvedimento intende dare la possibilità di sanare i bilanci comunali e provinciali nel 1953.

Però mi permetto di rilevare che nel disegno di legge governativo erano stati precisati alcuni adempimenti, come titolo valido agli effetti di potere presentare la domanda al Ministero per il contributo statale per il risanamento del bilancio. Per potere presentare la domanda era necessario avere già ricorso al contributo sul reddito dominicale e sul reddito agrario del 150 per cento. Il Senato ha creduto di dovere distinguere il reddito dominicale dal reddito agrario. Ha mantenuto per questo ultimo l'aliquota del 150 per cento, mentre ha elevato a 250 l'aliquota della supercontribuzione del reddito dominicale.

Mi permetto di fare osservare che il provvedimento, data l'urgenza, non può essere rimandato al Senato con modifiche. Formulo, però, la preghiera che il sistema delle contribuzioni nella finanza locale e soprattutto a carico dell'agricoltura sia manovrato con mano leggera. Infatti i redditi dell'agricoltura sono accertabili al 100 per cento, essendo tutto esposto al sole, mentre negli altri redditi, per esempio per l'imposta di famiglia, gli accertamenti sono molto difficili. Ora se vogliamo una perequazione effettiva dei tributi, dobbiamo cercare di aumentare le entrate, ma di distribuire il carico tributario della finanza locale con un criterio di giustizia perequativa.

È conosciuta da tutti la crisi che attraversa l'agricoltura, la quale non ha bisogno di essere ulteriormente gravata di pesi tributari.

Quindi, riassumendo, io mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge così come è stato approvato dalla V Commissione del Senato, accompagnandolo, se possibile, dalla raccomandazione di un maggiore rispetto per le supercontribuzioni riguardanti l'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENATO. Comunico che io e i colleghi del mio Gruppo parlamentare voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In ordine alle modificazioni introdotte dal Senato, debbo dare un chiarimento. Il Senato ha pensato che ormai siamo sulla via del risanamento dei bilanci comunali, tanto più che, su più di seimila comuni, il numero di quelli ai quali interessa questo provvedimento si può stabilire intorno ai 320 o 350; numero, quindi, abbastanza limitato. Per questo motivo ha eliminato i due criteri già inseriti nell'articolo 2, i quali non facevano altro che richiamare i criteri già fissati dalle leggi precedenti, limitandosi solo a quello relativo alle spese obbligatorie coperte fino all'80 per cento.

Per la verità il criterio del reddito dominicale poteva prestarsi a certi inconvenienti. Per esempio è stato osservato giustamente che il comune di Genova, che ha un territorio estremamente povero, ha un reddito imponibile per ettaro censito anche inferiore a 2.400 lire; eppure nessuno oserebbe affermare che il comune di Genova, con le risorse del suo porto e delle sue industrie sia un comune intrinsecamente povero e abbia bisogno di particolari integrazioni statali.

Il Senato ha anche ritenuto di elevare la supercontribuzione per il reddito dominicale da 150 a 250. Io mi rendo conto che la Commissione debba essere preoccupata in merito alle supercontribuzioni, che devono essere contenute nei limiti più ristretti; però mi sembra che se una osservazione di questo genere dovesse farsi, non dovrebbe appuntarsi ai redditi dominicali, che, come tutti sanno, sono accertati col sistema catastale e sono pertanto abbastanza contenuti. I redditi attuali sono ragguagliati ai redditi anteguerra moltiplicati per il coefficiente 36; mentre il reddito effettivo dei prodotti agrari è aumentato più di 36 volte.

Come ho precedentemente detto, il provvedimento può interessare circa 300 o 350 comuni e i quattro miliardi stanziati rappresentano dei contributi variabili dal 20 al 50 per cento. Il resto, come il provvedimento stesso dice, sarà coperto con mutui a ripiano del disavanzo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Per l'anno 1953, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di quattro miliardi di lire e possono essere utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513, 24 giugno 1952, n. 663, 27 marzo 1953, n. 177.

In favore dei predetti Enti può essere autorizzata l'assunzione di mutui per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al secondo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

*(È approvato).*

## ART. 2.

I Comuni e le Province per essere ammessi a beneficiare del contributo devono aver applicato, per l'anno 1953, supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni, in misura non inferiore al 250 per cento, ed alle addizionali sui redditi agrari, in misura non inferiore al 150 per cento; e deve inoltre sussistere la condizione che le entrate effettive del bilancio del Comune o della Provincia, compreso il gettito delle supercontribuzioni anzidette, non raggiungano l'80 per cento delle spese obbligatorie.

Per i Comuni montani e delle piccole isole, la misura della supercontribuzione alla sovrimposta sul reddito dominicale dovrà essere non inferiore al 150 per cento.

*(È approvato).*

## ART. 3.

Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonché i Comuni e le Province che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioè;

a) le amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633, e 27 dicembre 1953, n. 938;

b) i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354.

I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtù di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 può essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Alla spesa di quattro miliardi di lire prevista dall'articolo 1 della presente legge si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1953-54.

*(È approvato).*

#### ART. 6.

I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934,

n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

Per gli anni 1954 e 1955, qualora le quote di partecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata spettanti ai Comuni a norma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1952, n. 703, risultino inferiori alle somme attribuite con l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, per nove decimi dell'imposta riscossa nell'anno 1951 sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva da vino, saranno integrati a carico del bilancio dello Stato in misura non superiore al 60 per cento delle differenze per il primo anno ed al 30 per cento per il secondo anno ed entro il limite della rimanenza dei fondi stanziati per la integrazione temporanea, per l'anno 1953, prevista dall'articolo 2 della citata legge 2 luglio 1952, n. 703.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Modifiche e innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane ».

Si tratta di un provvedimento che già venne presentato alla Camera nella precedente legislatura (Atto n. 2873) e approvato dalla nostra Commissione il 6 febbraio 1953 e

trasmissione al Senato (Atto n. 2818). Decadde per l'anticipato scioglimento dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore, onorevole Belotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BELOTTI, *Relatore*. Il disegno di legge contiene alcune radicali innovazioni rispetto al testo unico sulle Casse rurali. Mi pare che il parere richiesto alla XI Commissione Lavoro, competente in materia di cooperazione, sia particolarmente necessario e poiché non è ancora pervenuto, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. La XI Commissione (Lavoro) non ci ha fatto ancora pervenire il parere che essa doveva esprimere. Noi potremmo pronunciarci ugualmente e approvare il disegno di legge, in quanto è scaduto il termine regolamentare. Senonché il collega Belotti fa presente che è utile insistere per avere il parere della XI Commissione.

Si dovrà, quindi, rinviare la discussione.

FORESI. Debbo fare rilevare, come deputato e a nome della categoria interessata, che da cinque anni questa categoria attende la revisione del testo unico delle Casse rurali. Dopo molti studi fatti presso i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, tali modeste innovazioni finalmente vennero presentate alla Camera e ampiamente discusse in sede di Commissione finanze e tesoro, ottenendo il parere favorevole della XI Commissione (lavoro). Le Casse rurali vogliono soprattutto essere rette democraticamente, senza subire l'ingerenza dello Stato.

Perciò, mentre sono molto rammaricato che la XI Commissione, su una questione di così grande importanza, non abbia trovato il tempo di riesprimere il parere favorevole, che già dette nella passata legislatura, non posso non raccomandare che oggi stesso venga mandato un appunto al Presidente della Commissione lavoro, perché dia il parere nel più breve tempo possibile, affinché, riaprendosi i nostri lavori, si possa senz'altro approvare questo disegno di legge, che è atteso da cinque anni dalle Casse rurali.

VICENTINI. Io mi associo alla richiesta di rinvio fatta dal relatore e, nello stesso tempo, dichiaro di condividere le osservazioni dell'onorevole Foresi.

LONGONI. Anche io esprimo il mio punto di vista conforme al collega che mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione del presente disegno di legge a una prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali degli anni 1953 e 1954 » (1089).

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Albarelo, Angioy, Assennato, Belotti, Bigi, Caiati, Castelli Avolio, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Geremia, Guggenberg, Infantino, Longoni, Malvestiti, Marzotto, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Rubinacci, Sedati, Selvaggi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini.

*Sono in congedo:*

Di Stefano Genova e Guglielminetti.

**La seduta termina alle 10.20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---